

Sentenza n. 7732/2023 pubbl. il 06/10/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**Sezione Prima Civile**

nella persona del Giudice dott. Paola Gandolfi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:

**F**, con il patrocinio dell'avv. () ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano;

e

**R** (), con il patrocinio dell'avv. () ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano in;

**ATTORI**

contro

**S.** (P.I.), con il patrocinio dell'avv. (C) e dell'avv. (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Milano in.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti depositati telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.06.2023.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, F e R hanno convenuto in giudizio la società "S.r.l." per l'asserita illegittima divulgazione dei loro dati personali. In particolare, gli attori hanno lamentato che in data 26.11.2019 fu affisso presso la bacheca condominiale dello stabile in cui risiedono (sito in Milano, in via), un comunicato (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo) mediante il quale veniva enunciato dettagliatamente l'esito sfavorevole di un procedimento amministrativo di "abuso edilizio" che vedeva coinvolti i condòmini F e R. Conseguentemente, gli attori hanno convenuto in giudizio la S.r.l. quale "*società erogatrice dei servizi di amministrazione condominiale fra i quali vi è anche la gestione della bacheca*", al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in loro favore, dei danni per lesione del diritto alla privacy, quantificati in via equitativa dagli attori nella somma di Euro 3.500,00 ciascuno (e quindi in complessivi Euro 7.000,00), ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma eventualmente ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2021, si è costituita in giudizio la Società S.r.l., la quale ha innanzitutto sostenuto la propria

carenza di legittimazione passiva, chiedendo, in rito in via principale, l'improponibilità delle domande giudiziali formulate dagli attori, stante la violazione dell'articolo 36 del Regolamento di Condominio, e, in via subordinata, la improcedibilità delle medesime domande per mancato esperimento della procedura di mediazione assistita. Nel merito, la società convenuta ha chiesto al Tribunale, di respingere le domande avversarie poiché infondate per i motivi esposti nell'atto introduttivo; in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio.

Alla prima udienza, tenutasi in data 13 aprile 2021 in forma cartolare in ottemperanza delle disposizioni emergenziali allora in vigore, il G.I. ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 VI comma e ha rinviato la causa per ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 5.10.2021.

Valutata ammissibile la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, all'udienza del 12.1.2022 sono stati escussi i testi .....

All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 07.06.2023, tenutasi in forma cartolare, l'Autorità Giudiziaria adita, dato atto delle conclusioni precisate telematicamente e delle relative note d'udienza, ha assegnato alle parti termine di 30 e successivi 20 giorni per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

## **IN VIA PRELIMINARE**

Nella comparsa di costituzione e risposta, la Società S.r.l. ha innanzitutto sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, dal momento che, nella prospettazione della convenuta, la pretesa risarcitoria richiesta da F e R avrebbe dovuto essere più propriamente rivolta al Condominio, in quanto esso sarebbe sia soggetto titolare del trattamento dei dati personali dei condòmini, sia il “custode” ex art. 2051 c.c. della bacheca condominiale.

Sul punto, si ritiene tuttavia di segnalare che, anche laddove sussistesse una responsabilità concorrente del Condominio nella causazione dei danni subiti da parte degli attori in virtù di una responsabilità oggettiva rinveniente dagli obblighi di custodia relativi alle parti comuni, in ogni caso la Società sarebbe comunque titolare di un'autonoma responsabilità per una eventuale violazione dei diritti degli attori in quanto è incontroverso che la s.r.l. ricopre la funzione di amministrazione dello stabile di ....a Milano. Ciò che infatti è stato contestato alla convenuta da F e R è l'illecito utilizzo di dati personali e la loro divulgazione, condotta ascrivibile indubitabilmente al suo autore e dunque alla società che si occupa dell'amministrazione del condominio e, fra le altre cose, della gestione della bacheca condominiale.

In secondo luogo, la convenuta ha eccepito, in rito in via principale, l'improponibilità delle domande giudiziali formulate da F e R, stante la violazione dell'articolo 36 del Regolamento di Condominio, allegato all'atto di compravendita della proprietà degli immobili ed accettato dagli

acquirenti (cfr. docc. 1-2 fasc. convenuta), il cui art. 36 espressamente dispone che: *“Insorgendo vertenza o dissidi tra condomini, ovvero tra questi e l’Amministratore, ciascuna parte interessata dovrà rivolgersi all’Associazione della Proprietà Edilizia per tentare un amichevole componimento prima di adire l’Autorità Giudiziaria”*.

In proposito, occorre tuttavia ricordare che il meccanismo conciliativo previsto dal regolamento condominiale non può in alcun modo costituire condizione di procedibilità rispetto al presente contenzioso, trattandosi di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in via stragiudiziale.

In terzo luogo, la Società ha eccepito, in rito in via subordinata, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e ha chiesto pertanto al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree.

In relazione a tale ultima doglianza, questo Giudice ritiene, infine, che, dal momento che la presente controversia ha ad oggetto un diritto della personalità come quello alla privacy, il relativo giudizio di risarcimento del danno, prima della liquidazione, è di per sé astrattamente di valore indeterminabile, a prescindere dalla eventuale quantificazione già effettuata dalle parti in via equitativa negli atti introduttivi. Pertanto, si deve concludere nel senso di ritenere che l'odierna vertenza processuale può proseguire davanti all'Autorità giudiziaria adita nonostante le parti non abbiano previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, non potendosi ritenere che esso sia condizione di procedibilità di una domanda giudiziale, come quella

formulata dagli attori nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesione del diritto alla privacy, come tale di valore di per sé indeterminabile.

### **NEL MERITO**

Oggetto del presente giudizio è, in primo luogo, l'accertamento del Tribunale della avvenuta lesione da parte della convenuta Società del c.d. diritto alla "privacy" di F e R , a seguito della apposizione sulla bacheca condominiale dello stabile in cui risiedono (sito in Milano, in via), di un comunicato (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo) mediante il quale veniva enunciato l'esito sfavorevole di un procedimento amministrativo di "abuso edilizio" che vedeva coinvolti gli attori, affissione che, nella prospettazione di parte attrice, avrebbe cagionato ai medesimi un danno per lesione del diritto alla privacy, quantificato in via equitativa da parte attrice nella somma di Euro 3.500,00 ciascuno. Ciò posto, preliminarmente, giova chiarire che, per **diritto alla privacy**, si intende genericamente la violazione dei diritti alla libertà personale, alla riservatezza e alla identità personale.

Peraltro, le locuzioni di libertà individuale, il diritto alla riservatezza e quello alla identità personale, sebbene spesso usate come endiadi, riflettono un diverso contenuto.

La **libertà personale**, diritto che viene in rilievo nell'ambito del diritto all'immagine, si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo.

**Il diritto all'identità personale**, invece, secondo un risalente ma mai smentito indirizzo ermeneutico, *“ha ad oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità dell'individuo, alla base del quale si colloca l'interesse del soggetto ad essere rappresentato – nella vita di relazione – con la sua vera identità e, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale e, ciò, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche”* (Sent. Cass. civ. n. 978/1996). L'identità personale, quindi, attinge alla proiezione del sé nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano. Esso assume quindi un'accezione positiva: ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico.

Infine, il **diritto alla riservatezza** è concepito invece in un'accezione negativa, come facoltà di pretendere la generalizzata astensione dall'intrusione nella propria sfera soggettiva.

Così ricostruito l'*ubi consistam* del diritto alla privacy, come genericamente richiamato nella prospettazione di parte attrice, deve desumersi che F e R abbiano nel proprio atto di citazione lamentato la lesione del diritto de diritto alla privacy *sub specie* di diritto alla riservatezza a causa della affissione sulla bacheca condominiale dello stabile di residenza di una

comunicazione relativa all'esito di una controversia amministrativa tra il Condomino e gli attori stessi.

Riguardo ai fatti storici alla base della vicenda in esame, occorre innanzitutto dare atto che, dall'istruttoria, è emerso che la comunicazione oggetto del presente giudizio affissa nella bacheca condominiale è la copia stampata di un'ordinaria informativa trasmessa a mezzo *mail* in data 20 novembre 2019 (cfr. doc. 3 fasc. convenuta) e originariamente destinata in via riservata ai soli Consiglieri di Condominio, al fine di informare costoro sull'esito favorevole dell'esposto presentato per denunciare le irregolarità e le difformità di natura edilizio-urbanistica collegate alle costruzioni eseguite da F e R sui terrazzi di loro proprietà (cfr. doc. 4 fasc. convenuta). A riguardo, si precisa, peraltro, che, trattandosi di un argomento di evidente interesse del Condominio, in occasione dell'Assemblea del 17 dicembre 2019, alla presenza degli stessi F e R, la s.r.l. aveva informato i partecipanti (pur non essendo argomento la cui discussione era chiamata all'Ordine del giorno) dell'ordine di demolizione emesso dal Comune di Milano e una copia di tale atto amministrativo era stata, nella medesima occasione, distribuita ai Condomini e allegata al relativo verbale di assemblea (cfr. il doc. 7 fasc. convenuta).

Tali circostanze, peraltro già provate documentalmente dalla convenuta (cfr. i docc. 35 e 7 fasc. s.r.l.), sono state altresì confermate dal N, Amministratore dello stabile di per conto della società. (di cui è dipendente). Il Dr. N, escusso quale testimone all'udienza del 12.01.2022, ha affermato sotto giuramento di non aver mai autorizzato né promosso



la apposizione del comunicato nella bacheca condominiale e di aver appreso della avvenuta affissione della stampa della e-mail del 20.11.23 (inviata in via riservata) soltanto a seguito delle contestazioni inviate tramite PEC dal procuratore attoreo, confermando del resto quanto già comunicato all'avvocato degli attori in risposta alla mail inviatagli (cfr. doc. 6 fasc. convenuta).

La veridicità di tale deposizione è altresì avvalorata dalla considerazione che il documento non era scritto su carta intestata della società amministratrice dello stabile, a differenza di tutti gli altri avvisi affissi nella bacheca condominiale destinati alla generica diffusione, che, per prassi, sono invece riportati su carta intestata e sottoscritta dall'Amministratore N, come peraltro confermato dalla dichiarazione resa dal testimone stesso in udienza (cfr. verbale udienza del 12.01.22, nonché doc. 6 fasc. convenuta). Inoltre, è doveroso segnalare che dall'istruttoria è emerso altresì che il Dr. N, non appena venuto a conoscenza da parte del Procuratore degli odierni attori della avvenuta affissione dell'avviso di cui è causa nella bacheca condominiale, avesse immediatamente allertato telefonicamente il custode dello stabile, ....., al fine di far rimuovere prontamente tale comunicato dalla bacheca (cfr. verbale udienza del 12.01.22).

Escusso come testimone alla medesima udienza del 12 gennaio 2022, il signor .....ha infatti dichiarato d'essere l'unico, oltre all'Amministratore N, ad avere la disponibilità delle chiavi della bacheca condominiale (che custodiva, insieme a tutte quelle di pertinenza del condominio, in un

cassetto del tavolo collocato nella portineria) e di aver subito rimosso il documento dalla bacheca “immediatamente dopo la telefonata” del Dr. N (cfr. verbale udienza del 12.01.22). Così ricostruiti i fatti storici oggetto della presente controversia, occorre a questo punto analizzare se sussistono i presupposti di diritto per accogliere la richiesta di risarcimento dei danni da lesione del diritto alla riservatezza formulata da F e R. A riguardo, occorre innanzitutto ricordare un tralatizio orientamento di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 [...] non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva [...]. Conseguentemente, non tutti i danni causati dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati sono risarcibili ma solo i danni che realizzino un pregiudizio significativo da verificare nel caso concreto” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 20 agosto 2020 n. 17838).

Tali conclusioni, per quanto enunciate dalla Cassazione in relazione ad una controversia ancora regolata dal previgente D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, devono in ogni caso ritenersi certamente valide anche per richieste

risarcitorie per violazione del diritto alla riservatezza formulate dopo l'entrata in vigore del - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (c. d. GDPR), come peraltro sancito in maniera chiara ed univoca dalla recentissima ordinanza della **Suprema Corte n. 13073 del 12 maggio 2023**, in quanto espressione di un principio generale valevole per ogni domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. S.U. 11.11.2008 n.ri 26972-73-74-75, nonché da ultimo ribadite da Cass. civ. Sez. U. 15 novembre 2022, n. 33645 in tema di danno da occupazione illegittima). A riguardo, i giudici di legittimità hanno infatti affermato che *“In tema di illecito trattamento dei dati personali, l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza”*.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che, nonostante la presente controversia non rientri nel campo di applicazione del GDPR, dal momento che la S.r.l. non può essere considerata “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento UE n. 2016/679, i medesimi principi debbano ritenersi a maggior ragione applicabili anche al caso di specie, avente ad oggetto una condotta di un privato, che, fuori dai casi di trattamento dei dati personali, abbia asseritamente leso l'altrui diritto alla

riservatezza (c.d. “danno-evento”), cagionando un danno conseguenza autonomamente risarcibile.

Ciò posto si deve quindi procedere alla verifica, nel caso di specie, della effettiva sussistenza, innanzitutto, di una lesione di grave entità inferta agli attori, nonché della “serietà del danno” da essi patito in conseguenza di tale grave lesione, dovendo escludersi l’ammissibilità, in questa materia come in qualsiasi altra ipotesi di danno non patrimoniale, di un danno “*in re ipsa*”.

A tal proposito, questo Tribunale ritiene che, per quanto possa considerarsi che la violazione del diritto alla riservatezza della persona consista in una lesione astrattamente grave e quindi possa essere considerato danno-evento rilevante ai sensi dell’art. 2059 c.c., tale lesione del diritto alla riservatezza, per essere considerata risarcibile, deve innanzitutto essere concretamente avvenuta, e non può essere considerata sussistente se presente solo a livello potenziale.

A riguardo, F e R, su cui gravava l’onere probatorio della dimostrazione di tale danno-evento, si sono, al contrario, limitati ad esporre i fatti di cui è causa, allegando esclusivamente di aver subito un pregiudizio alla propria privacy per l’eventualità che presunti e non meglio individuati “*soggetti terzi ed estranei al Condominio*” sarebbero potuti venire “*a conoscenza di informazioni strettamente riservate relative a condizioni soggettive degli esponenti*”. Allo stesso modo, e a maggior ragione, non può dirsi rilevante la circostanza che i Condòmini Fe R siano stati informati dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate dagli attori sui rispettivi terrazzi a causa

dell'avviso affisso nella bacheca condominiale. Si deve rammentare, infatti, che tale documento era solo la copia stampata di un'ordinaria informativa trasmessa a mezzo *mail* in data 20 novembre 2019 e originariamente destinata in via riservata ai soli Consiglieri di Condominio (cfr. doc. 3 fasc. convenuta), dopo che la segnalazione degli abusi edilizi era stata già effettuata proprio dal Condominio sin dal marzo 2016 (cfr. doc. 4 fasc. convenuta) ed era stata oggetto di una vertenza amministrativa fra il Condominio stesso e gli attori, il cui esito favorevole era stato comunicato in occasione dell'Assemblea del 17 dicembre 2019 alla presenza degli stessi F e R e una copia dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi era stata distribuita ai Condomini e allegata al relativo verbale di assemblea (cfr. doc. 7 fasc. convenuta).

Infine, come più volte anticipato, anche a voler ritenere sussistente l'avvenuta lesione di del diritto alla riservatezza di F e R in termini di "offesa grave" (i.e. danno-evento), per aversi risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è altresì necessario che la violazione del diritto alla riservatezza abbia concretamente cagionato un danno-conseguenza di seria entità, la cui prova, anch'essa gravante sui pretesi danneggiati, può essere offerta anche mediante presunzioni. Sul punto, si deve innanzitutto segnalare che gli attori non hanno neanche allegato quali conseguenze dannose in termini di lesione alla riservatezza possa aver cagionato la mera affissione dell'avviso di cui è causa nella bacheca condominiale dello stabile di loro abitazione.

Inoltre, come dimostrato dalla convenuta tramite la prova testimoniale di entrambi i testi, il comunicato oggetto di contestazione è stato fatto prontamente rimuovere dalla bacheca condominiale lo stesso giorno in cui il Dr. N venne informato tramite PEC dal procuratore attoreo della sua avvenuta affissione, come del resto confermato anche dal custode dello stabile, ....., che ha testimoniato in udienza di essere stato subito allertato telefonicamente dal N e di aver rimosso materialmente il documento dalla bacheca “*immediatamente dopo la telefonata*” (cfr. verbale udienza del 12.01.22).

Alla luce di quanto esposto deve dunque concludersi nel senso di ritenere che nessun serio danno-conseguenza da lesione del diritto alla riservatezza possono aver subito gli attori, dal momento che l'avviso è rimasto affisso nella bacheca condominiale per un tempo da ritenersi troppo esiguo per aver concretamente cagionato un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.

Pertanto, stante la ricostruzione dei fatti storici e delle ragioni giuridiche così come fin qui delineate, deve ritenersi che F e R non siano riusciti ad assolvere il proprio onere probatorio circa l'esistenza di un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione da loro asseritamente subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

**P. O. M.** -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta tutte le domande di F e R nei confronti di S.r.l.;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna F e R a rifondere a S.r.l. le spese processuali, che liquida in **euro 5.077** per onorario di avvocato (ivi compreso quello relativo alla fase stragiudiziale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 5 ottobre 2023

Il Giudice *dott.ssa Paola Gandolfi*